



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 12 del 2 aprile 2001

Sommario a pag. 4

II SIULP sta con i "celerini"

Editoriale di Oronzo Così

Pensavo che certi fatti, che certe situazioni appartenessero ormai ad un passato morto e sepolto, ad una storia archiviata sulle pagine di giornali in bianco e nero.

Eppure quando ho visto le immagini di Napoli, gli scontri tra operatori di Polizia e manifestanti del popolo di Seattle mi è parso di essere tornato indietro di trenta anni.

Non solo per quello che è successo sulla piazza, ma soprattutto per quello che è successo dopo.

C'è stato, da parte di alcune "teste ben pensanti" un vero e proprio ritorno ad espedienti antichi; è stata riscoperta una critica feroce e delegittimante nei confronti delle Forze di Polizia, colpevoli di aver svolto la propria funzione: quella di garantire l'incolumità dei cittadini non manifestanti, l'integrità dei loro beni e dei beni dello Stato.

In un Paese democratico chiunque, dall'autonomo di sinistra all'estremista di destra, dal poliziotto al magistrato, chiunque può e deve esprimere il proprio pensiero, specialmente quando i fatti sono così gravi.

Quando però ben tredici magistrati firmano un documento critica e di condanna per come le forze della sicurezza hanno gestito la propria funzione sulle piazze di Napoli una riflessione va fatta: è un pezzo dello Stato, che esercita funzioni essenziali e delicatissime, che si schiera contro un altro pezzo dello Stato, che esercita funzioni altrettanto importanti e delicate.

C'è comunque qualcosa che non va, qualcosa da approfondire.

Il SIULP è "a priori" contro una Polizia di Stato usata in chiave repressiva; il SIULP è a priori contro l'arbitrio e l'abuso; il SIULP è a priori contro l'uso del manganello per sedare il dissenso democratico.

Ma tutto questo io francamente a Napoli non l'ho visto.

A Napoli ho visto operatori di Polizia che con determinazione hanno svolto il proprio ruolo.

Ho visto cento colleghi feriti per questo.

Ho visto su Internet veri e propri consigli di guerriglia che alcuni tra i manifestanti si scambiavano in previsione di uno scontro voluto e programmato.

Non possiamo però a priori dare giudizi.

Per questo dinanzi alla degenerazione che soprattutto su alcuni giornali si è registrata nell'andamento del dibattito sui fatti di Napoli, non possiamo che esigere risposte chiare, nette da parte dei massimi vertici della sicurezza.

Per esperienza anche personale so che una cosa è ragionare di uno scontro di piazza a tavolino o sulla propria poltrona e una cosa è viverlo sulla propria pelle e sulla propria divisa mentre avviene.

Le foto, i filmati, le testimonianze sono una riproduzione parziale della realtà, non sono la realtà: se registrassi in una domenica di stadio le cariche della Polizia, tralasciando completamente le aggressioni degli ultrà, darei una versione falsata della realtà.

Chiunque potrebbe farlo. Ma quello che più di ogni altra cosa è grave sono le cronache di autentiche "torture", subite da pacifici cittadini nei "sotterranei" della Questura.

Credo che questa sia una falsità totale, e che questa falsità sia strumentale, perché si vuole delegittimare l'operatore della Polizia di Stato, nella convinzione che questi sia esattamente come trenta anni fa: silenzioso, pronto a subire le peggiori nefandezze, abbandonato a se stesso, emarginato dalla società civile, senza nessuno che prenda le sue difese.

Sappiano le "teste" che si autodefiniscono "pensanti" che non è più così, che trenta anni di sindacato non sono trascorsi invano, che i poliziotti hanno oggi una voce, che i poliziotti hanno oggi una cultura, una professionalità ed una coscienza democratica tali da esigere rispetto.

Per questo il SIULP sta con i cosiddetti "celerini": con tutti quei colleghi onesti ed altamente professionali del Reparto Mobile, della Questura, delle Scuole, che hanno svolto il proprio servizio a

Napoli e nelle altre piazze d'Italia ; i quali non possono oggi subire l'oltraggio di un'aggressione strumentale ed ingiustificata che pretende di passare sulla loro e sulla nostra pelle per fini che nulla hanno a che vedere con le regole democratiche della dialettica e del confronto politico.

Il vero scandalo invece è il modo in cui durante i servizi di ordine pubblico, i poliziotti vengono trattati; ci sono colleghi che sono stati impiegati per 16 ore di seguito, ci sono colleghi che sono stati sistemati in sei in una stanza, ci sono colleghi che sono stati tenuti digiuni per un intero giorno.

Ci sono colleghi che pur riportando lesioni hanno continuato a lavorare.

E, ciliegina sulla torta, quando tutto è finito e quando tutti sono tornati a casa, il solito burocrate ministeriale scopre che non può pagare gli straordinari.

Arrivederci e grazie.

No così non va, così non può e non deve andare.

Per questo il SIULP oggi è decisamente al fianco dei "celerini" di tutti quei poliziotti che quando svolgono il servizio di ordine pubblico, per qualcuno dovrebbero dismettere i propri diritti di lavoratori.

Per questo ho posto formalmente il problema al Capo della Polizia, rivendicando il pieno rispetto degli accordi sindacali e delle vigenti disposizioni, a ripristino degli interessi giuridici ed economici dei colleghi, allo stato, palesemente violati.

Noi esigiamo il pieno rispetto di questi diritti: noi non medieremo mai sull'idea essenziale, sul valore portante del nostro SIULP.

Quando operiamo come poliziotti, obbediamo agli ordini legittimi dei superiori; quando dobbiamo essere considerati lavoratori in uno stato democratico, nessuno pensi di ridurre i nostri diritti perché siamo poliziotti.

Se ancora oggi questo elementare concetto non viene capito, chi non lo capisce non può avere compiti di responsabilità dell'apparato sicurezza.

Perché **lui** è superato dal tempo, non i "celerini".

n. 12 del 2 aprile 2001

Sommario

- **Trasferimenti, orario e nuove norme**
- **Applicazione provvisoria benefici economici previsti dal D.Lvo n. 53 del 28/2/2001**
- **Handicap, due anni di congedo ai genitori. Sarà l'INPS a corrispondere gli indennizzi (circolare INPS 64/2001)**
- **Procedura informatica di liquidazione delle missioni nel territorio nazionale**
- **Ricorso per il conseguimento del trattamento economico dirigenziale**

Trasferimenti, orario e nuove norme

Approvato definitivamente dal Senato, il Disegno di Legge (4980) già approvato dalla Camera dei Deputati il 6 febbraio 2001 riguardante "Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ", in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Segue estratto:

Art. 1

(Indennità di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondo dodici mesi.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad importo massimo di lire 1.000.0000 mensili per un periodo non superiore a 36 mesi. Al rimborso di cui al

presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

Art. 2

(Applicazione dell'art. 17 della legge 28/7/99, n. 266, nel caso di collocamento in congedo)

1. Il coniuge convivente del personale di cui all'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre Amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.
2. Le disposizioni dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.

Art. 5

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze Armate)

1. All'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231 come modificata dall'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente" sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante".

Art. 7

(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle FF.PP. e FF.AA.)

1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze Armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziati le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

**Applicazione
provvisoria
benefici
economici
previsti dal D.Lvo
n. 53 del
28/2/2001**

Circolare telegrafica 333/G-K.11-C.D.I./N.11/01 del 22 marzo 2001.

“Il D.L.vo 28.2.2001 n. 53 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.3.2001 ha previsto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12.5.95 n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

Alcune disposizioni soprannunciate rivestono carattere retributivo la cui applicazione presuppone la verifica di requisiti collegati ai giudizi informativi annui oltre che il possesso di una specifica anzianità nella qualifica.

La normativa di carattere transitorio interessa le seguenti figure in possesso, all'entrata in vigore del decreto legislativo di che trattasi, dell'anzianità nella qualifica indicata e concerne l'attribuzione del beneficio a fianco annotato:

- a) assistenti capo e qualifiche equiparate con quattro anni di anzianità di servizio nella qualifica – beneficia di uno scatto pari al 2,50%;
- b) sovrintendenti capo e qualifiche equiparate con quattro anni di anzianità di servizio nella qualifica – beneficia di uno scatto pari al 2,50%;
- c) vice sovrintendenti e qualifiche equiparate con tre anni e sei mesi di anzianità di servizio nella qualifica – beneficia di un emolumento pensionabile annuo lordo di lire 370.000;
- d) ispettori e qualifiche equiparate con tre anni e sei mesi di anzianità di servizio nella qualifica – beneficia di un emolumento pensionabile annuo lordo di lire 500.000;
- e) vice ispettori e qualifiche equiparate con un anno di anzianità di servizio nella qualifica – beneficia di un emolumento pensionabile annuo lordo di lire 500.000;
- f) ispettori superiori e qualifiche equiparate inquadrati in tale qualifica al 1.9.1995:
 - 1) beneficiano di uno scatto aggiuntivo
 - 2) nomina a sostituto commissario con l'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo
- g) ispettori superiori e qualifiche equiparate che rivestono tale qualifica all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, con esclusione di quelli individuati nel precedente punto f), beneficiano di uno scatto aggiuntivo.

I benefici indicati ai punti a), b), c), d), f), g) potranno essere attribuiti a condizione che nel triennio (o biennio per i punti c) e d)) precedente all'attribuzione del beneficio non abbiano riportato un giudizio inferiore a buono o che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione. Mentre per il punto e) il giudizio di inferiore a buono e la mancanza della sanzione disciplinare superiore alla deplorazione va riferito all'anno precedente.

Nel rappresentare che il beneficio di cui al punto f2) potrà essere riconosciuto solo successivamente alla formalizzazione del provvedimento di attribuzione della qualificazione di sostituto commissario si fa presente che lo stesso verrà corrisposto a condizione che nel triennio precedente i destinatari non abbiano riportato un giudizio inferiore a ottimo o una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto...omissis...

Si comunica infine che il decreto legislativo 53/2001 ha disposto l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dell'emolumento pensionabile di cui all'art. 38 del D.P.R. 254/99 corrisposto agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza e qualifiche equiparate, prevedendone l'adeguamento in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello d'inquadramento e il livello retributivo superiore... omissis..."

Handicap, due anni di congedo ai genitori. Sarà l'INPS a corrispondere gli indennizzi (circolare INPS 64/2001)

Due anni di congedo straordinario ai genitori di handicappati gravi. E' quanto dispone la nuova legge sui congedi parentali sulla quale l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ha fornito alcune indicazioni applicative. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 65 del 15 marzo scorso, con la quale l'ente previdenziale ha anche chiarito che il beneficio può essere richiesto da entrambe i genitori, fino al raggiungimento complessivo del limite dei due anni. L'indennità sarà corrisposta dall'INPS nella misura dell'ultima mensilità retributiva percepita dal lavoratore prima del congedo. A ciò si aggiungerà anche la quota relativa ai ratei di tredicesima e alle eventuali attività aggiuntive.

L'attribuzione dell'indennizzo è vincolato alla presentazione, sempre presso l'INPS, di una domanda in duplice copia, di cui una sarà restituita al datore di lavoro direttamente dall'ente previdenziale, unitamente all'attestato di ricezione.

Dal momento della consegna stessa, il datore di lavoro sarà autorizzato ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.

Eventuali dubbi circa la possibilità di accoglimento dovranno essere tempestivamente comunicati da parte del datore di lavoro all'INPS, affinché l'istituto stesso assuma le decisioni finali.

Di seguito, un estratto:

“Legge 23.12.2000, n. 388, all’art. 80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano alternativamente congedi “straordinari” per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa.

I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, sono indennizzati dall’INPS nella misura dell’ultima retribuzione, con un massimo di settanta milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto.”

**Procedura
informatica di
liquidazione delle
missioni nel
territorio
nazionale**

Circolare n. 333-G/2.2.05.01 (07/01) del 19 febbraio 2001.

Con circolare n. 333-G/2.2.05.01 (06/01) del 14 febbraio c.a., vengono date istruzioni agli enti e reparti periferici circa l’impianto di una nuova procedura informatica destinata alla liquidazione ed alla gestione del trattamento economico di missione nel territorio nazionale.

L’avvio di tale procedura permette di dare significativa accelerazione al pagamento del trattamento economico in questione e di introdurre modifiche semplificative dei relativi procedimenti amministrativi.

Di particolare interesse, per gli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento che hanno assegnato un apposito budget di spesa per missioni straordinarie (con il quale possono disporre incarichi destinati a far fronte ad esigenze d’interesse generale nei confronti del personale dipendente delle strutture periferiche degli stessi dipendenti), sarà la possibilità di avere un resoconto mensile di tutte le spese sostenute dalle varie Prefetture, ad essi imputabili.

Tale resoconto sarà costituito da un tabulato analitico che riporterà le notizie più salienti di ogni missione liquidata, fra cui gli estremi del provvedimento dispositivo dell’incarico, così da permettere

l'annotazione della spesa complessiva sostenuta che verrà portata in detrazione del relativo budget ed un riscontro dell'esattezza della sua imputazione. La gestione delle risorse, in questo modo, risulterà più agevole per gli Uffici Centrali interessati, avendo, con maggiore tempestività, notizia dei flussi di spesa impegnati.

Le missioni contenute nel tabulato saranno solo quelle già eseguite e per le quali si è reso possibile l'avvio della procedura di liquidazione.

Per assicurare un corretto funzionamento della procedura è particolarmente importante che nei provvedimenti contenenti l'incarico di missione sia indicato che: *"la missione è posta a carico del Dipartimento della P.S. – Ufficio – Direzione Centrale(da specificare)."*

A tale riguardo si ricorda che, a volte, la missione può essere disposta da un Ufficio diverso da quello che emette il provvedimento di incarico e, quindi, è ancora più importante specificare l'Ufficio Centrale che ha richiesto la trasferta per la propria utilità istituzionale.

La mancanza della predetta precisazione comporterà l'addebito della spesa all'Ufficio che ha emanato il provvedimento.

Si ricorda, infine, che qualora si intenda disporre, ai sensi dell'art. 8 – comma 7 – del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche, il dipendente è tenuto a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione con diritto a percepire il 60% della diaria spettante, tale condizione dovrà essere scritta nel provvedimento d'incarico.

Ricorso per il conseguimento del trattamento economico dirigenziale

Con due distinte circolari, abbiamo dato notizia che la Segreteria Nazionale ha organizzato un ricorso dei funzionari che, pur avendo maturato l'anzianità per il riconoscimento del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 43 della Legge 121, per effetto del DPCM del 3 gennaio 2001, sono stati esclusi dal beneficio economico previsto.

In merito, avendo ricevuto numerosi quesiti, si ribadisce che il ricorso riguarda sia i colleghi direttivi, per l'attribuzione dell'indennità riconosciuta ai primi dirigenti, che i dirigenti per il conseguimento dell'indennità erogata ai dirigenti superiori.

Per consentire a questi ultimi di aderire al ricorso, secondo le modalità indicate nelle circolari, è sufficiente prendere a riferimento i moduli predisposti per i direttivi adeguando la richiesta dell'indennità relativa ai dirigenti superiori anziché a quella dei primi dirigenti.

In aggiunta a questo adempimento bisogna, altresì, inoltrare il modulo di richiesta di riconoscimento dell'indennità perequativa e quello di diffida, quest'ultimo da presentare tramite ufficiale giudiziario.